



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 5 novembre 2010 n.179
(Ratifica Decreto - Legge 24 settembre 2010 n.162)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 24 settembre 2010 n.162 “Armonizzazione del quadro normativo relativo al Soggetto Inidoneo e ai requisiti per la licenza d’esercizio di attività economica. Modifiche alle Leggi 23 febbraio 2006 n. 47, 23 luglio 2010 n. 129 e 26 luglio 2010 n. 130”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente le ragioni di necessità legate alla esigenza di armonizzare in maniera più articolata il quadro normativo che permette di individuare con sicurezza colui che svolge un’attività economica a San Marino e di verificarne i requisiti di onorabilità, e l’urgenza di procedere a tale armonizzazione onde evitare disparità di trattamento tra soggetti che si trovano ad operare in settori economici diversi;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 21 settembre 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 2010;

Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 24 settembre 2010 n.162 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**ARMONIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO AL SOGGETTO
INIDONEO E AI REQUISITI PER LA LICENZA D’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
ECONOMICA. MODIFICHE ALLE LEGGI 23 FEBBRAIO 2006 N. 47, 23 LUGLIO 2010 N.
129 E 26 LUGLIO 2010 N. 130**

Art. 1

(Modifica della definizione di “Soggetto Inidoneo”)

Il punto 9), comma 1, dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:

- a) risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
- b) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo;
- c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di 5 anni;

ovvero una persona giuridica che:

- i) abbia in corso una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
- ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
- iii) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle azioni della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Art. 2 *(Certificazione)*

Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“per “Certificazione”:

- a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza;
- b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza.”.

Art. 3

(Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e Certificato di revoca della licenza)

La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico rilascia il certificato che attesta relativamente agli ultimi 12 mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, il numero di società poste in liquidazione coatta o d'ufficio, in cui:

- a) una persona fisica riveste o ha rivestito la qualità di socio o ha avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 al momento della messa in liquidazione della società, oppure,
- b) una persona giuridica ha rivestito la qualità di socio.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi 12 mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, il numero di società a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato, nelle quali :

- a) una persona fisica riveste o ha rivestito la qualità di socio o ha avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 al momento della revoca della licenza;
- b) una persona giuridica rivesta o abbia rivestito la qualità di socio al momento della revoca della licenza.

I certificati di cui ai precedenti commi possono essere sostituiti da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'art. 1 della Legge 21 ottobre 1988 n.105.

All'esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati, la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico e l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, richiedono, per il solo tramite dei funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili rispettivamente alle società sammarinesi messe in liquidazione coatta o d'ufficio o a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 e successive modifiche.

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.

2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria”.

“5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

Il punto c), comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

“c) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;”.

Il comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche è integrato dal seguente:

“f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

L'articolo 9 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

1. la licenza viene rilasciata previa presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La richiesta deve indicare:
 - a) le generalità del titolare della licenza, persona fisica o giuridica;
 - b) l'oggetto della licenza, che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito all'effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, l'oggetto della licenza coincide con l'oggetto sociale, salvo la scelta dell'operatore economico di attivare solo una parte dello stesso, fermo restando il regime con cui si è costituita

la persona giuridica. Nel caso il richiedente sia una persona fisica, la determinazione dell'oggetto della licenza avviene secondo quanto stabilito all'Allegato A della presente legge;

- c) la sede in cui verrà svolta l'attività, consegnando una copia conforme rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, dell'ultimo progetto approvato, allibramento catastale ed elenco vani, o riportando gli estremi catastali e gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima, i relativi mq e la funzione e attività insediabili nei locali come previste dal progetto. Tale indicazione può essere omessa dal richiedente una licenza individuale che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al comma 2 dell'articolo 26 della presente legge.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la richiesta per il rilascio della licenza procede all'esame della stessa ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, comunica all'interessato l'accogliibilità della domanda ovvero l'eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio concede un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso il quale infruttuosamente, la domanda è rigettata con provvedimento motivato.

3. La domanda per il rilascio della licenza richiesta viene rigettata con provvedimento motivato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) vizi formali della domanda;
- b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
- c) mancanza di uno dei requisiti dell'oggetto della licenza così come indicati al punto b) del precedente comma 1;
- d) funzione, così come indicata al comma 1, punto c), primo periodo, non compatibile con l'attività costituente oggetto della licenza.

Art. 8

(Integrazione all'articolo 10 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

Il comma 1, dell'articolo 10 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è così integrato:

“e) certificato di conformità edilizia”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

Il comma 1, dell'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è integrato dal seguente:

“g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario, versi nella condizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 7 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto c) comma 1, dell'articolo 7.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 43 della Legge 23 luglio 2010 n.129)

L'articolo 43 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

1. Entro il 31 maggio 2012 ogni titolare di licenza, persona fisica o giuridica, dovrà dichiarare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'effettiva attività svolta del proprio oggetto di

licenza per poter procedere alla nuova riqualificazione della licenza assegnata secondo le tipologie di licenza previste all'articolo 4 della presente legge. Ai fini della riqualificazione dell'attività il criterio determinante sarà l'attività prevalente svolta. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Trascorsi ulteriori 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine precedentemente previsto, verrà applicata un'ulteriore sanzione di € 3.000,00. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, verrà sospesa la licenza fino all'ottemperamento del predetto obbligo. Comunque se entro il 31 dicembre 2012 l'Operatore Economico non avrà adempiuto all'obbligo di cui sopra la licenza verrà revocata d'ufficio. Dal 31 maggio 2012 non saranno più cedibili le quote di società il cui oggetto sociale non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le licenze a carattere temporaneo l'adempimento agli obblighi di legge per ottenere un regolare rilascio di licenza deve avvenire entro il 31 dicembre 2011. Trascorso tale termine, le suddette licenze non saranno più passibili di rinnovo.

3. Entro il 31 dicembre 2011, gli Operatori Economici esistenti all'entrata in vigore della presente legge, che pur avendo una licenza Industriale manifatturiera o di servizio, svolgono prevalentemente attività di intermediazione commerciale, dovranno chiedere ed ottenere in base alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche, la trasformazione della loro licenza, in licenza Commerciale, pena la revoca della licenza stessa.

4. A chi abbia ottenuto la licenza in base alle procedure di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165, se entro i 6 mesi previsti non avrà depositato i documenti richiesti, verrà sospesa la licenza sino alla presentazione degli stessi e comminata una multa di € 1.000,00. Trascorsi 2 anni di sospensione la licenza si riterrà rinunciata.

5. I titolari di licenze che pur avendo una o più sedi secondarie non hanno uno o più dipendenti come richiesto dall'articolo 13 della presente legge, devono assumere i dipendenti richiesti, pena la chiusura della sede secondaria, entro il 31 dicembre 2010.

6. I titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della presente legge, devono ottemperare a quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge, entro il 31 dicembre 2010 pena la comminazione di una sanzione amministrativa di € 500,00. In caso di licenza sospesa, il suddetto obbligo dovrà essere ottemperato entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza.

7. Con apposito decreto delegato verranno disciplinate le procedure da porre in essere a seguito del sequestro di cui al comma secondo dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

Il punto b), comma 2, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“b) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale attualmente in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;”.

Il comma 2, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è integrato dal seguente:

“f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47

in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Il punto d), comma 3, dell'articolo 24 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“d) la sede in cui verrà svolta l'attività, consegnando una copia conforme rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, dell'ultimo progetto approvato, allibramento catastale ed elenco vani, o riportando gli estremi catastali e gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima, i relativi mq e la funzione e attività insediabili nei locali come previste dal progetto.”.

Art.12

(Integrazione all'articolo 36 della Legge 23 luglio 2010 n.130)

Il comma 1, dell'articolo 36 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è così integrato:

“g) certificato di conformità edilizia.”.

Art.13

(Modifiche all'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

Il punto b), comma 2, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“b) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;”.

Il comma 2, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è integrato dal seguente:

“f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un

comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.”.

Il punto d), comma 3, dell'articolo 52 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“d) la sede in cui verrà svolta l'attività, consegnando una copia conforme rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, dell'ultimo progetto approvato, allibramento catastale ed elenco vani, o riportando gli estremi catastali e gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima, i relativi mq e la funzione e attività insediabili nei locali come previste dal progetto.”.

Art.14

(Modifiche all'articolo 64 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

Il comma 3, dell'articolo 64 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 24 comma 2. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b), c) del precedente comma.”.

Art.15

(Integrazione all'articolo 56 della Legge 23 luglio 2010 n.130)

Il comma 1, dell'articolo 56 della Legge 23 luglio 2010 n.130 è così integrato:

“g) certificato di conformità edilizia.”.

Art.16

(Modifiche all'articolo 76 della Legge 26 luglio 2010 n.130)

L'articolo 76 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;
- b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell'Operatore Economico. La licenza verrà riattivata al momento della stipula del nuovo contratto che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza, recesso o disdetta del precedente contratto, pena la revoca della licenza;
- c) ingiustificata chiusura della sede legale dell'Operatore Economico, ad esclusione del commerciante al dettaglio, e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni;

- d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;
 - e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, così come previsto dall'articolo 10, comma 5, della Legge 23 luglio 2010 n. 129, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico;
 - f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali;
 - g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario versi nella condizione di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 24 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell'articolo 24.
2. Con la licenza sospesa, la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
- a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società qualora non diversamente indicato;
 - b) per i residenti, la propria abitazione;
 - c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista, di un Ragioniere Commercialista o un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio;
 - d) in difetto, ad valvas.
3. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.”.

Art.17
(Norme finali)

1. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia già provveduto all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, oppure al rilascio della licenza, il termine di 12 mesi di cui ai precedenti articoli 1, 6, 11 e 13 inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di 12 mesi si computa, anche per tutti i nuovi casi, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Sarà disciplinata con decreto delegato la procedura in base alla quale un socio può dare la dimostrazione di cui ai precedenti articoli 1, 6, 11 e 13.
3. È abrogato il Decreto - Legge 2 settembre 2010 n. 150; sino all'entrata in vigore del presente decreto restano pertanto in vigore le norme previgenti al decreto medesimo. È fatta salva la validità degli atti compiuti conformemente allo stesso.
4. Entro il 28 febbraio 2011, il Congresso di Stato, con decreto delegato, emanerà un Testo Coordinato della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 novembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta